

ALLEGATO "A" ALL'ATTO 13 MARZO 2009 REP. 28.095 RACC. 14.448  
STATUTO DELLA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CIVES PRO  
CIVITATE".

Art.1 - COSTITUZIONE - 1.1 E' costituita, ai sensi della legge  
n.266/91, l'associazione di volontariato denominata "Cives pro  
civitate" (di seguito "l'associazione").

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono  
ispirati a principi di solidarietà civica, di trasparenza e  
di democrazia.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 L'associazione ha sede in Catania, Via Proserpina n. 14.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può  
trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché  
istituire sedi e sezioni staccate anche in altri Comuni della  
Regione Sicilia.

Art.2 - FINALITA' - L'associazione, senza fini di lucro e con  
l'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati,  
persegue esclusivamente finalità di solidarietà civica e  
sociale.

2.1 L'associazione, in considerazione del patto di  
costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

a) diffondere nei cittadini e soprattutto nelle giovani  
generazioni, fin dall'età della scuola materna ed elementare,  
a proseguire con le fasce di età della scuola media inferiore  
e superiore e dell'Università, in sinergia con le  
tradizionali agenzie educative e a supporto della loro opera,  
un senso civico improntato alla cultura della legalità, della  
giustizia e della meritocrazia;

b) promozione sociale, umana, civile e culturale e di tutela  
dei diritti a fronte dell'espletamento dei propri doveri;

c) promuovere il dibattito, l'impegno civile e il confronto  
con le Istituzioni sia sui temi della legalità a tutti i  
livelli, incluse attenzione e denuncia di eventuali casi di  
lentezze e inerzie di sospetta natura da parte di pubblici  
funzionari, che sulla sicurezza, con disponibilità a fornire  
concreta collaborazione alle forze di polizia sul controllo  
del territorio ricercando coordinamenti con altre associazioni  
o gruppi di cittadini che perseguano gli stessi obiettivi, al  
fine di rendere più sicuri e vivibili i territori in cui si  
vive e si opera;

d) fornire concreta collaborazione alle autorità politiche e  
amministrative al fine di individuare, denunciare, isolare e  
combattere sacche di illegalità, che compromettono il senso  
dello Stato e delle Istituzioni.

e) collaborazione con la Protezione Civile in caso di  
calamità d'ogni tipo.

2,2 Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra  
l'associazione organizzerà le attività più svariate, nel pieno

rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica e delle Leggi dello Stato e della Regione.

In particolare, l'Associazione relativamente alla finalità sub "a)": proporrà ai Dirigenti didattici e d'istituto d'ogni ordine e grado incontri e conferenze con gli alunni, indirà concorsi su componimenti a tema e, per i più piccoli, su disegni; organizzerà seminari con i docenti; si proporrà ogni utile collegamento sinergico con le associazioni familiari, con le organizzazioni giovanili dei partiti, con la Chiesa e le parrocchie, le sezioni infantili e giovanili dell'A.C., dei movimenti e delle associazioni cattoliche, di congregazioni cristiane e di altre religioni, nonché con associazioni laiche educative al rispetto della natura e all'ecologia (es. L.N.I);

sub "b)": collaborazione d'ogni tipo con i servizi sociali comunali e provinciali e con uffici di patronato sociale, organizzazione di doposcuola, corsi professionali e centri di aggregazione giovanile in genere nei quartieri più disagiati e notoriamente più infiltrati dalle organizzazioni mafiose, allo scopo di formare cittadini liberi da ogni condizionamento malavitoso, permeati da valori morali condivisi e capaci di interagire per il bene comune;

sub "c)": stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai problemi delle loro aree di residenza e di lavoro sui temi della sicurezza, e della legalità in tutti i campi e a tutti i livelli (compreso quello che si potrebbe definire col neologismo di "malaburocrazia"), al fine di rendere più sicure e vivibili le città e i quartieri, e i territori in genere, ove si vive e si opera, organizzare riunioni e convegni invitando figure istituzionali, ricercare il coordinamento con altre associazioni (compresi i vari Clubs service) o gruppi di cittadini che perseguano gli stessi obiettivi, rendendosi disponibile a collaborare con le loro iniziative, non escludendo ausilio alle forze di polizia con da esse richiesti, o comunque concordati, servizi di osservazione e di pattugliamento a piedi o motorizzato;

sub "d)": individuare e denunciare sacche di illegalità e studiare e promuovere provvedimenti, da consegnare alle competenti autorità politico-amministrative, per combatterle e isolarle;

sub "e)" organizzazione di squadre di soccorso nella malaugurata ipotesi di disastri naturali o comunque calamità varie, da mettere a disposizione della Protezione civile.

2.3 Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.4 L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa

vigente.

Art.3 - SOCI - 3.1 Gli associati si distinguono in coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Soci fondatori) e in quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Soci ordinari). Ciascun socio ha diritto di voto.

3.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

3.3 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

3.3.1 Nella domanda di ammissione, avallata dalla presentazione di almeno tre soci e il consiglio direttivo potrà chiedere che sia corredata da certificato del casellario giudiziale e da certificato dei carichi pendenti, l'aspirante socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

3.3.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3.3.3 I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per indegnità deliberata dal Consiglio;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per morte.

3.3.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

4.1 I soci contribuiscono con una quota annuale alla cassa dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

4.2 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota annuale) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare le finalità sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni

adottate dagli organi sociali;  
a versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea;  
a svolgere le attività preventivamente concordate;  
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno da eventuali beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente

stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### Art.5 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote annuali dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, della Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere, secondo la deliberazione specifica).

Art.6 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione e di regola da esso presieduta .

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il

Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari; in tal caso

il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota sociale annuale.

7.5 D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le discussioni di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio ordinario (è ammessa una sola delega per socio). In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega; la seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.8 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.12.

#### Art.8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre a cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati

scadono con gli altri componenti.

#### Art.9 -PRESIDENTE

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### Art.10 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e documentate, nell'interesse dell'associazione.

#### Art.11 - BILANCIO

11.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

11.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i ben, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

11.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

11.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### Art.12MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

12.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un

terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della L.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Art.13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n.266 dell'11 agosto 1991, alla Legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

#### Art.14 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.